

Delibera 30 dicembre 2025, n. 1144

Linee guida per i compensi a esperte ed esperti esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia (modificata con delibera n. 22 del 16.01.2026)

Allegato A

Linee guida per i compensi a esperte ed esperti esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Queste linee guida sono vincolanti per l'Amministrazione provinciale e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado in provincia di Bolzano.
2. Le linee guida si applicano a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento, quali corsi, percorsi formativi, seminari, workshop, training, formazione pratica, convegni, congressi e conferenze, interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento nonché alle manifestazioni di promozione della lettura e alle altre iniziative analoghe organizzate dalle diverse unità organizzative di cui al comma 1 tramite il conferimento di incarichi a esperte ed esperti esterni. Ciò vale sia per le iniziative in presenza, sia per la formazione a distanza e il blended-learning.
3. Le presenti linee guida disciplinano gli importi dei compensi a docenti e relatrici e relatori, moderatrici e moderatori, direttrici e direttori di corso, tutor e altre esperte ed esperti esterni, di seguito denominati cumulativamente "esperte ed esperti esterni", incaricati delle iniziative di cui al comma 2.
4. Le presenti linee guida non si applicano al personale stipendiato tramite gli Uffici stipendi dell'Amministrazione provinciale, per il quale trova applicazione la circolare del Direttore generale relativa alle indennità per attività di relatrici interne e relatori interni.
5. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i compensi per artisti e artiste e per intellettuali di chiara fama, qualora erogati sulla base dell'articolo 2, comma 10, della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9 e successive modifiche.
6. Ad eccezione delle manifestazioni di promozione alla lettura sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida le attività speciali e unità didattiche particolari rivolte alle alunne e agli alunni, organizzate e realizzate da scuole statali con esperte ed esperti esterni. I compensi per tali iniziative formative sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 2

Scelta delle esperte e degli esperti esterni

1. La scelta delle esperte e degli esperti esterni avviene di norma in base al curriculum vitae, in particolare alle specifiche qualificazioni e competenze tecniche e didattiche, all'esperienza professionale, alle referenze, del programma/progetto formativo proposto dalla esperta esterna o dall'esperto esterno e tenuto conto del prezzo. La scelta delle esperte e degli esperti esterni avviene nel rispetto delle procedure di affidamento stabilite dalla normativa vigente.
2. Per singole iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere conferiti incarichi anche a due o più esperte o esperti esterni, purché ciò sia motivato da esigenze metodologico-didattiche o contenutistiche oppure da altre ragioni specifiche, quali ad esempio la particolarità dei destinatari o il numero dei partecipanti.

Art. 3

Articolazione delle iniziative

1. Le iniziative di formazione e aggiornamento si articolano di norma in una o in più unità didattiche.
2. Un'unità didattica ha una durata di 60 minuti. Nel caso di più unità didattiche consecutive, è inclusa una eventuale breve pausa.

Art. 4 Attività di docente o relatrice e relatore

1. L'attività di docente o relatrice e relatore consiste nella trasmissione di saperi e nel supporto allo sviluppo di abilità e competenze e richiede un'apposita preparazione metodologico-didattica.
2. Tale attività comprende di norma la pianificazione dei contenuti, lo sviluppo e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento in forma di corsi, percorsi formativi, seminari, workshops, training, formazione pratica, relazioni nell'ambito di convegni, congressi e simili e la messa a disposizione della tipica documentazione del corso.

Art. 5 Moderazione

1. La moderazione consiste in un'attività svolta nell'ambito di iniziative quali convegni, congressi, conferenze, dibattiti, workshop e simili, in cui la presenza e il supporto di una moderatrice o di un moderatore sono opportuni ai fini del buon esito dell'iniziativa stessa.
2. La moderatrice o il moderatore è presente per tutta la durata dell'iniziativa e vi partecipa in modo attivo, conduce l'iniziativa stessa, presenta i singoli punti del programma, li chiarisce e li commenta, dirige e modera la discussione, riassume i risultati e i punti chiave, gestisce le situazioni critiche e simili.

Art. 6 Direzione di corso

1. La direzione del corso è incaricata della pianificazione, dell'organizzazione, della realizzazione e della direzione delle iniziative di formazione e aggiornamento.
2. In base alle esigenze, possono essere concordate le seguenti prestazioni: pianificazione e sviluppo del corso, gestione del corso relativa all'organizzazione, alla realizzazione, ai costi, agli esami e alla valutazione ed altro.

Art. 7 Tutoring

1. Tra i compiti principali del tutoraggio rientrano il supporto alla docenza, a chi partecipa, nonché l'accompagnamento dei processi di apprendimento durante l'attività formativa e gli eventuali tirocini. Il tutoraggio funge da collegamento tra la docenza, chi partecipa e la direzione del corso, con l'obiettivo di garantire il buon esito e il regolare svolgimento dell'iniziativa formativa.

Art. 8 Interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento

1. Gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento, ad esempio tramite attività di supervisione, coaching, mediazione o counseling, sono indirizzati a:
 - a) gruppi o team;
 - b) persone singole con particolari o gravi problematiche lavorative;

- c) dirigenti;
- d) persone alla ricerca di un lavoro o con difficoltà di accesso al mercato del lavoro;
- e) persone singole nell'ambito di percorsi di qualificazione, di miglioramento delle competenze o di mantenimento dell'occupabilità.

2. In particolare, è possibile prevedere un intervento di sostegno, promozione e/o accompagnamento per:

- a) il superamento di situazioni problematiche gravi e di lunga durata nei rapporti tra le collaboratrici o i collaboratori o tra questi e gli utenti;
- b) l'accompagnamento di gruppi di lavoro nuovi o di nuova formazione;
- c) la preparazione di gruppi di lavoro o di gruppi professionali a nuove mansioni e competenze;
- d) il sostegno nello specifico ambito professionale di competenza;
- e) il primo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- f) il sostegno nell'ambito di percorsi di miglioramento delle competenze o di mantenimento dell'occupabilità;
- g) accompagnamento nei processi di sviluppo.

Art. 9

Compensi per l'attività di docente o relatore e relatrice, per l'attività di moderazione, per la direzione di corsi, per tutoring e per gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento

1. Nel rispetto dei principi generali di economicità e di contenimento dei costi, vengono concordati con le esperte e gli esperti esterni compensi adeguati, tenendo conto dei prezzi di mercato, ove esistenti, fermo restando che l'articolo 9, comma 3 e seguenti, prevedono importi massimi.
2. Nella determinazione dell'ammontare dei compensi devono essere considerati inoltre la tipologia dell'iniziativa, il livello di qualificazione e l'esperienza professionale dell'esperta o dell'esperto.
3. Per l'attività di docente o relatrice e relatore nell'ambito di iniziative di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 4, per l'attività di moderazione ai sensi dell'articolo 5 e per gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento ai sensi dell'articolo 8 è previsto il seguente compenso: fino a 140,00 euro per ogni ora.
4. Per l'attività di docenza o relatrice e relatore ai sensi dell'articolo 4 nell'ambito di convegni, congressi, conferenze, manifestazioni di promozione della lettura e iniziative analoghe con discussione della durata di un'intera giornata, è previsto un compenso fino a un massimo di 980,00 euro. Per iniziative di breve durata è previsto un compenso fino a 490,00 euro.
5. Per la direzione di corso ai sensi dell'articolo 6 è previsto il seguente compenso: fino a 85,00 euro per ogni ora.
6. Per il tutoring ai sensi dell'articolo 7 è previsto il seguente compenso: fino a 60,00 euro per ogni ora.

Art. 10

Maggiorazione dei compensi

1. È consentita una congrua maggiorazione dei compensi di cui all'articolo 9, comma 3 e seguenti, fino ad un massimo del 50 %, per iniziative su contenuti e argomenti trattati a un livello di specializzazione particolarmente elevato o riferite a particolari destinatari,

come per esempio il personale dirigenziale. La maggiorazione deve essere motivata dal curriculum vitae (per esempio esperte ed esperti esterni di alta specializzazione o di ampia e riconosciuta fama a livello nazionale o internazionale) ovvero dall'esperienza professionale, dalle referenze indicate o dalla specifica formazione e si deve tenere conto dei prezzi di mercato, ove esistenti. La maggiorazione del compenso ai sensi di questo articolo richiede una motivazione adeguata nel provvedimento a contrarre.

2. In caso di particolari esigenze o in situazioni strategiche o che costituiscono particolari sfide, quali ad esempio processi di riorganizzazione, introduzione di nuove procedure, nuovi strumenti dirigenziali e simili, che richiedono l'intervento di esperte o esperti esterni di chiara fama o di particolare qualificazione ed esperienza nel rispettivo ambito di competenza, è ammessa una maggiorazione superiore a quella prevista dal comma 1. In tal caso, ove disponibili, devono essere presi in considerazione i prezzi di mercato per esperte ed esperti del livello corrispondente. L'aumento del compenso deve essere motivato adeguatamente nel provvedimento a contrarre e richiede l'autorizzazione della direttrice o del direttore di dipartimento competente oppure – nel caso delle scuole – del consiglio di circolo o di istituto.

Art. 11

Compenso per attività aggiuntive quali la progettazione di specifiche iniziative formative, la fornitura di materiali, le spese logistiche e tecniche e altri casi particolari

1. La struttura organizzatrice può prevedere prestazioni aggiuntive, quali la pianificazione, la progettazione, il coordinamento e la valutazione di iniziative formative specifiche su misura, nonché la pianificazione delle fasi successive. A tal fine può essere previsto previa motivazione un compenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 10.

2. Per l'elaborazione di materiali didattici specifici o di eventuali materiali di supporto, nonché per prestazioni aggiuntive particolari – quali, ad esempio, l'elaborazione di materiali mirati per specifici gruppi destinatari, questionari, video di apprendimento e simili, la correzione di elaborati finali, lo svolgimento di esami, la documentazione dei risultati delle attività, l'assistenza tecnica e i servizi di supporto per iniziative online, le registrazioni e la gestione dei relativi diritti d'uso e prestazioni simili – può essere concesso un adeguato compenso, tenuto conto dei prezzi di mercato correnti, ove esistenti.

3. In casi specifici, per iniziative di particolare natura può essere previsto un congruo compenso, tenuto conto dei prezzi di mercato correnti, ove esistenti, anche per prestazioni quali, ad esempio:

- a) il pagamento per la messa a disposizione di attrezzature tecnico-scientifiche;
- b) l'eventuale pagamento della relativa assicurazione;
- c) l'eventuale pagamento di personale per l'utilizzo delle suddette attrezzature;
- d) lo sviluppo di fotografie o filmati;
- e) il trasporto dei partecipanti.

Art. 12

Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere rimborsate dall'Amministrazione provinciale previa presentazione della relativa documentazione, nei limiti massimali degli importi previsti dalla vigente disciplina di missione per il personale provinciale.

Art. 13

Aspetti tributari

1. I compensi di cui alle presenti linee guida sono da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto e delle imposte sul reddito dei soggetti che non hanno la residenza fiscale in Italia e hanno reso la loro prestazione in Italia (salvo applicazione regime convenzionale).

2. I compensi di cui alle presenti linee guida sono da intendersi al netto dell'IVA.

